



PROPOSTA DI LEGGE
N.ro 4219¹

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 2 LUG. 2010

OGGETTO: Disegno di legge recante "Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale" – Proposta al Consiglio regionale.

2^a COMMISSIONE CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1. Giuseppe SCOPELLITI Presidente	X	
2. Antonella STASI Vice Presidente	X	
e gli Assessori	=====	=====
3. Pietro AIELLO	X	
4. Mario CALIGIURI	X	
5. Fabrizio CAPUA		X
6. Antonio Stefano CARIDI	X	
7. Giuseppe GENTILE	X	
8. Giacomo MANCINI	X	
9. Francesco PUGLIANO		X
10. Francescantonio STILLITANI	X	
11. Domenico TALLINI	X	
12. Michele TREMATERRA	X	

Assiste il Dirigente Generale Avv. Francesco Zoccali

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA
- 6 LUG. 2010
PROT. N. 2236

N 498 del registro
delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento

Bilancino

5 LUG. 2010

Inviata al
Consiglio Regionale

5 LUG. 2010

ASSESSORE
al Bilancio e Programmazione
On. Avv. Giacomo Mancini

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Pietro Manna

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- con legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è stato approvato il collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
- con legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9 è stata approvata la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
- con legge regionale 26 febbraio 2010, n. 10 è stato approvato il bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 febbraio 2010 è stato approvato il documento tecnico inerente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, articolato per unità previsionali di base (UPB) e per capitoli.

CONSIDERATO CHE

- la Giunta regionale ha come obiettivo prioritario quello di incidere in maniera strutturale su alcune delle principali voci della spesa di funzionamento del sistema regionale nel suo complesso, intendendo per tale non solo quello costituito dall'Amministrazione regionale in senso stretto ma anche quello del sistema regionale pubblico allargato, nel quale trovano considerazione i diversi soggetti istituzionali (società, enti, aziende ed agenzie) che fanno riferimento alla finanza regionale;

TENUTO CONTO

- della difficile situazione finanziaria regionale che richiede necessariamente di correggere le dinamiche della spesa regionale che attenui in maniera sostanziale il trend di spesa di carattere strutturale che grava sulle risorse autonome, sempre più insufficienti a garantire il fabbisogno determinato dalla legislazione vigente;
- della completa revisione dei principi fondamentali posti attualmente alla base della finanza pubblica e del sistema tributario che sarà attuata in applicazione della legge sul federalismo fiscale n. 42/2009 - primo fra tutti il definitivo accantonamento del criterio della spesa storica, che comporterà un flusso di risorse finanziarie statali nettamente inferiori rispetto al passato;

PRESO ATTO

- delle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che pongono la Regione, già a partire dall'anno 2011, di fronte ad un consistente taglio di risorse finanziarie;

- della necessità di adottare una serie di misure di contenimento della spesa per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2010, alla luce di quanto disposto dall'art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 78/2010 ed evitare le sanzioni previste;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il disegno di legge recante "Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria" e, in particolare, l'articolo 3, comma 4, che stabilisce che la Giunta regionale può adottare disegni di legge collegati alla manovra di finanza regionale recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.

VISTO, altresì, l'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone in materia di iniziativa legislativa;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio On.le Avv. Giacomo Mancini, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al Settore, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il disegno di legge recante "Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:


Il Presidente: f.to **SCOPELLITI**

Il Segretario: f.to *Zoccali*


Copia conforme per uso amministrativo

Li 5 LUG. 2010

IL SEGRETARIO



Regione Calabria



Relazione al disegno di legge

Φ

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica
regionale

Φ

Presentata dall'Assessore al Bilancio On.le Giacomo Mancini

La necessità di una manovra correttiva di carattere strutturale

Il disegno di legge recante “**Misure di razionalizzazione della spesa pubblica regionale**” mira ad incidere in maniera strutturale su alcune delle principali voci della spesa di funzionamento del complessivo sistema regionale, intendendo per tale non solo quello costituito dall’Amministrazione regionale in senso stretto ma anche quello del sistema regionale pubblico allargato, nel quale trovano considerazione i diversi soggetti istituzionali (società, enti, aziende ed agenzie) che fanno riferimento alla finanza regionale.

La manovra correttiva in esso contenuta, che si proietta sul bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013, trova le proprie motivazioni:

- nella difficile situazione finanziaria regionale, resa in parte problematica da decisioni assunte dall’Amministrazione regionale negli anni passati, che richiede necessariamente di correggere le dinamiche della spesa regionale che attenui in maniera sostanziale il trend di spesa di carattere strutturale che grava sulle risorse autonome sempre più insufficienti a garantire il fabbisogno determinato dalla legislazione vigente;
- nella concreta prospettiva di una drastica riduzione delle risorse finanziarie a disposizione della Regione per effetto dell’attuazione del federalismo fiscale;
- nelle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che pongono la Regione, già a partire dall’anno 2011, di fronte ad un taglio sostanziale di risorse per un importo pari a circa 400 milioni di euro;
- dalla necessità di adottare una serie di misure per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2010, anche al fine di evitare le ulteriori sanzioni previste dall’art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 78/2010¹.

1. L’art. 14 comma 4 del DL n. 78/2010 recita testualmente: “4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all’entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

Gli obiettivi cui risponde la manovra sono sostanzialmente i seguenti:

- ◆ rivedere tutte quelle voci di spesa che, perdurando da anni, hanno ormai assunto carattere di definitività pur non producendo alcuna utilità pubblica;
- ◆ **abbandonare la logica di tipo incrementale della spesa** e del metodo dell'inserimento di norme finanziarie "una tantum" che poi diventano spese ricorrenti;
- ◆ avviare una attenta **verifica sulle leggi regionali di spesa** tesa a riqualificare nel suo insieme la spesa regionale, distogliendola per quanto possibile da impieghi non caratterizzati da parametri di efficienza e produttività o non sostenuti da motivazioni riconducibili a gravi emergenze di carattere sociale. La verifica deve avere l'obiettivo di
 - individuare le disposizioni di legge che abbiano ormai esaurito la loro funzione sociale o siano comunque obsolete;
 - identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti benefici, anche indiretti, sulla finanza regionale.
 - identificare le disposizioni la cui abrogazione o il parziale o totale finanziamento comporterebbe lesione di diritti acquisiti da parte dei cittadini o delle imprese;
 - proporre una riorganizzazione delle leggi regionali di spesa da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, tenendo conto dei contenuti e delle specificità di ciascuna di esse.
- ◆ **ridurre le spese di funzionamento**, che dopo un trend decrescente hanno ripreso vorticosamente a salire, a causa dell'aumento del costo del personale, dei fitti, acquisto mobili, luce, telefoni, gas, comitati, commissioni, strutture assessorili e dipartimentali, spese del Consiglio, consulenze, ecc. Senza interventi correttivi, coprono al momento oltre il 35% delle risorse in libera disponibilità;
- ◆ **incidere sulle spese sempre crescenti degli Enti sub regionali**, in attesa di aprire un tavolo per risolvere in via definitiva la questione di quegli Enti che presentano notevoli problemi in termini di sostenibilità finanziaria. La gran parte di tali Enti o Agenzie rappresentano, allo stato, solo un centro di spesa limitandosi, di fatto, ad erogare le retribuzioni del personale dipendente e precario; tutti gli aumenti dei fondi di dotazione erogati negli ultimi anni hanno infatti riguardato quasi esclusivamente incrementi dei costi per il personale e che presentano, in alcuni casi, bilanci con forti disavanzi

- ◆ **la razionalizzazione delle partecipazioni** della Regione Calabria che, negli ultimi anni, hanno comportato notevoli esborsi per la copertura di perdite e per la ricapitalizzazione di enti strutturalmente deficitari.

Al raggiungimento di questi obiettivi mirano, quindi, oltre alle disposizioni contenute nel disegno di legge relativo all'assestamento di bilancio, tutte le misure di contenimento della spesa contenute nel disegno di legge in argomento, che sono destinate a dispiegare i propri **effetti finanziari** non solo in questo esercizio finanziario ma anche in quelli successivi.

A parte i risparmi conseguiti con le disposizioni adottate con la legge di assestamento di **15,2 milioni di euro** già nell'anno 2010, i tagli previsti dalla manovra in argomento dovrebbero comportare un risparmio di almeno **40 milioni di euro** a regime, riferiti sostanzialmente:


- al taglio delle spese di funzionamento della regione e degli enti subregionali, che comporterà un risparmio atteso di **15 milioni di euro**;
- alla neutralizzazione degli effetti di norme di spesa pluriennale approvate con il collegato 2010, con un impatto positivo sul bilancio regionale di **7,8 milioni di euro** all'anno per 15 anni ed ulteriori 5,3 milioni per altri 5 anni;
- alla riqualificazione della spesa regionale, attraverso una rivisitazione ed un definanziamento già a partire dal 2011 delle leggi di spesa non sorrette da motivazioni di efficienza, produttività e da finalità di riconosciuta e sicura utilità economica e sociale, che comporterà un risparmio annuo di **15 milioni di euro**;
- alla riduzione dei costi della politica, che dovrebbe comportare una riduzione del trasferimento annuo di risorse al Consiglio Regionale;
- alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale, che dovrebbe comportare entrate attese nel 2011 per **4,5 milioni** di euro.

La riforma radicale della finanza regionale non può essere, però, solo di natura tecnica ma deve investire tutto il sistema regionale nel suo complesso, le forze sociali, gli enti locali, tutto l'apparato burocratico e deve essere condivisa dal livello politico nel suo insieme. Senza un risolutivo e continuo intervento di natura strutturale che incida sui meccanismi della spesa da realizzare con risorse autonome, la sostenibilità finanziaria del sistema regionale può essere assicurata solo attraverso una continua opera di tagli generalizzata, con il rischio ormai

divenuto certezza di non riuscire a garantire l'intera copertura della spesa disposta dalle leggi regionali vigenti.


Naturalmente non è sufficiente "scrivere" le riforme: occorre soprattutto saperle tradurre in fatti ed azioni concrete, nella consapevolezza che non si fanno una sola volta nella vita di una istituzione. Occorre, infatti, alimentare di continuo il processo, non allentare la tensione e la presa delle politiche riformatrici, che devono costituire un dato costante di ogni azione di governo pubblico.

Questa manovra, pertanto, non può che essere solo l'inizio di una nuova stagione per la nascita di una Regione diversa.



Allegato alla deliberazione
n. 498 del 2 LUG. 2010

REGIONE CALABRIA



Misure di razionalizzazione e riordino
della spesa pubblica regionale

TITOLO I

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE REGIONALI

Art. 1

(Misure per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2010)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Al fine di evitare le sanzioni disposte dall'articolo 77 ter, commi 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'articolo 14, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", i dipartimenti della Giunta Regionale sono obbligati a monitorare, di concerto con le competenti strutture del Dipartimento Bilancio, gli impegni ed i pagamenti da attuare a valere sulle risorse assegnate con il bilancio dipartimentale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 febbraio 2010 e su quelle rivenienti da successive assegnazioni statali o da leggi regionali successive.
3. Il monitoraggio è effettuato sulla base di un apposito "piano dei pagamenti" che coniughi tempestività della spesa, regole di finanza pubblica e incidenza delle tipologie di spesa sul rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, i Dirigenti delle strutture regionali competenti all'adozione degli atti di spesa di cui agli articoli 43 e 45 della legge regionale n. 8/2002; nel rigoroso rispetto delle regole dettate con il predetto piano, predispongono i decreti di impegno e/o di liquidazione, attestando all'interno di essi la compatibilità dell'atto di spesa con il "piano dei pagamenti".
4. Il settore ragioneria generale, sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale e in ragione delle priorità individuate nel Piano dei pagamenti, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102, attesta la compatibilità degli atti di impegno con le regole di finanza pubblica. La Ragioneria generale, inoltre, in relazione alle attestazioni di compatibilità della spesa con il "piano dei pagamenti" contenute nei decreti di liquidazione, e sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale, procede alla verifica delle compatibilità delle liquidazioni con le vigenti regole di "finanza pubblica" e ne dà esecuzione. Qualora, invece, la verifica sugli atti di impegno e/o di pagamento dia esito negativo, la Ragioneria Generale restituisce gli stessi al Dipartimento emittente.

5. Il "Piano dei pagamenti", annualmente adottato con delibera della Giunta regionale su proposta del Dipartimento "Bilancio", dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto anche delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. Il piano dei pagamenti, inoltre, può prendere in considerazione una ripartizione del plafond di cassa disponibile in misura percentuale rispetto agli stanziamenti di competenza assegnati ai singoli Dipartimenti, con destinazione prioritaria alle spese che non incidono negativamente sul risultato del Patto (spese per la sanità, trasferimento agli enti locali su impegni di parte corrente assunti negli esercizi precedenti, spese per ammortizzatori sociali) o che incidono solo parzialmente (spese comunitarie), con possibile rinvio all'esercizio successivo delle spese non obbligatorie ed indifferibili.
6. La Giunta regionale assume tutte le iniziative necessarie al fine di uniformarsi a quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in merito alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Art. 2

(Riduzione dei costi della politica)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 2010, n. 42, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato non può eccedere la misura dell'indennità omnicomprensiva spettante ai membri della Camera dei Deputati.

Art. 3

(Contenimento delle spese di funzionamento della Regione)

1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un piano che preveda per il triennio 2011-2013 un risparmio netto del 20% rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2009, attraverso l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese per:
 - a) l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione;

- b) la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali;
- c) la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici regionali;
- d) i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- e) l'acquisto e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- f) l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- g) l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
- h) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- i) le spese postali e telegrafiche.

Art. 4

(Riduzione delle spese per locazioni passive)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive di almeno il 10% rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2009.
2. E' fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.

Art. 5

(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale)

1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è abrogato.
2. Ferme restando la classificazione dei beni della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 e le procedure di assegnazione e passaggio di categoria disciplinate dall'articolo 2 della stessa legge, sono alienabili:
 - a) I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione;
 - b) I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
 - c) I beni immobili facenti parte del demanio della Regione per i quali sia intervenuto o intervenga motivato provvedimento di sdemanializzazione .
3. Per l'alienazione degli immobili la Giunta Regionale approva annualmente il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni di cui all'articolo 58 del decreto

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che la Regione intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

4. Nel piano di cui al comma precedente sono indicati:
 - a) i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che si prevede di alienare;
 - b) una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
 - c) il valore di stima, la scelta della procedura di alienazione e del criterio di aggiudicazione;
 - d) la destinazione del ricavato in armonia con le vigenti disposizioni in esse comprese quelle dettate dal decreto in materia di federalismo demaniale.
5. Il Piano di cui al presente articolo è corredato da prescrizioni regolamentari dirette a disciplinare le procedure di valorizzazione ed alienazione.

Art. 6

(Riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l'Amministrazione Regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un piano che preveda a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un risparmio netto del 30% rispetto all'anno 2009, della spesa sostenuta per comitati, commissioni ed altri organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione Regionale.
2. Il piano di cui al comma precedente può prevedere anche la soppressione di commissioni, comitati, enti, fondazioni in house ed organismi vari ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, anche se istituiti per legge, le cui funzioni possono essere attribuite direttamente alle strutture dipartimentali.
3. A tal fine, tutti i dipartimenti regionali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono effettuare una puntuale ricognizione ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

Art. 7

(Riduzione delle spese per consulenze esterne)

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alla Amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
2. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi, compresi anche quelli adottati nel corrente esercizio finanziario dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono contenere, al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero all'atto di stipula del contratto, l'attestazione dell'effettiva utilità per l'Amministrazione del ricorso a professionisti esterni, la quantificazione dell'ammontare della spesa prevista per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi, la relativa copertura finanziaria con l'esatta indicazione del capitolo di bilancio.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai predetti incarichi devono attestare il rispetto della riduzione complessiva di cui al presente articolo nonché il valore degli incarichi già attribuiti.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti generali regionali.
6. Ai fini del controllo delle prescrizioni di cui al presente articolo, i Dipartimenti regionali inviano semestralmente al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", nel rispetto delle rispettive competenze, una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento.

Art. 8

(Altre norme di contenimento della spesa regionale)

1. A decorrere dall'anno 2011 le spese per missioni del personale regionale, ad eccezione di quelle strettamente connesse agli accordi internazionali ovvero indispensabili per la partecipazioni a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari e per la partecipazione ai tavoli della Conferenza Stato Regioni, non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel corso dell'anno 2009. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Giunta Regionale provvede ad adottare specifiche linee di indirizzo volte a razionalizzare i criteri di ripartizione dei budget per missioni assegnati ai Dipartimenti sulla scorta delle

effettive, comprovate e prioritarie esigenze di utilità per l'Amministrazione Regionale.

2. A decorrere dall'anno 2011 le spese sostenute per attività di formazione non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il presente comma non si applica alle spese per formazione finanziate con i fondi comunitari.
3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e dai precedenti articoli 3, 4, 6 e 7 costituisce per i dirigenti generali dei dipartimenti elemento negativo ai fini della valutazione annuale, fatte salve le responsabilità amministrative e contabili.

Art. 9

(Razionalizzazione, riorganizzazione e definanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. A decorrere dall'anno 2011, alle autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria regionale ed iscritte a legislazione vigente nell'anno 2010 nella tabella C approvata con l'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9, sono apportate riduzioni per un importo complessivo di euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2011 e di ulteriori euro 30.000.000,00 nel successivo biennio 2012-2013.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono adottate in sede di predisposizione ed approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013, dopo una attenta verifica sulle leggi regionali di spesa, effettuata dal Dipartimento Bilancio, di concerto con i dipartimenti interessati, tesa a riqualificare nel suo insieme la spesa regionale, distogliendola per quanto possibile da impieghi non caratterizzati da parametri di efficienza e produttività o non sostenuti da motivazioni riconducibili a gravi emergenze di carattere sociale.
3. La verifica di cui al precedente comma, da effettuarsi entro il 30 settembre 2010, deve essere basata su specifici report predisposti dai Dipartimenti della Giunta regionale interessati su ciascuna legge regionale di spesa, con particolare riferimento al raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti da tali atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni in relazione ai costi sostenuti. In mancanza degli specifici report su indicati, il Dipartimento "Bilancio" è autorizzato a procedere alla riduzione di cui al successivo comma 6.
4. L'attività di verifica posta in essere da ciascun dipartimento interessato, di concerto con il Dipartimento Bilancio, deve avere l'obiettivo di

- a) individuare le disposizioni di legge che abbiano ormai esaurito la loro funzione sociale o siano comunque obsolete;
 - b) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti benefici, anche indiretti, sulla finanza regionale.
 - c) identificare le disposizioni la cui abrogazione o il parziale o totale finanziamento comporterebbe lesione di diritti acquisiti da parte dei cittadini o delle imprese;
 - d) proporre una riorganizzazione delle leggi regionali di spesa da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, tenendo conto dei contenuti e delle specificità di ciascuna di esse.
5. La verifica di cui al precedente comma può avvenire anche attraverso il coinvolgimento, da parte dei Dipartimenti competenti, dei beneficiari delle singole leggi regionali di spesa, ove realizzabile, che dovranno attestare l'utilizzazione dei fondi pubblici loro assegnati, con particolare riguardo alla qualità ed alla necessità della spesa realizzata.
6. Nei casi disciplinati dal precedente comma 3, e ove necessario per esigenze dettate da maggiori fabbisogni finanziari legati ai ridotti trasferimenti statali, l'obiettivo del risparmio fissato dal presente articolo per l'anno 2011 e successivi può essere raggiunto anche con una riduzione lineare del 10% degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente nell'anno 2010 nella tab. C approvata con l'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9.

TITOLO II

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEGLI ENTI SUBREGIONALI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 10

(Norme di contenimento della spesa per gli enti subregionali)

1. Gli enti sub regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, i Consorzi di bonifica e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2009.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati,

presenti negli enti sub regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, nei Consorzi di bonifica e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti subregionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 11.

- 3- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, dei Consorzi di bonifica, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti subregionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 11.
4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni, dai consorzi di bonifica e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, non possono essere superiori al 80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.
5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, i Consorzi di bonifica e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, i Consorzi di bonifica e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per i medesimi Enti, Istituti, Agenzie, e Aziende le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. Gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di indirizzo, non monocratici, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti.
8. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso aziende, enti, istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o subregionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.
9. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 10 e 11 del presente articolo.
10. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni, ai Consorzi di bonifica e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge regionale 19/2009, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
11. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dai Consorzi di bonifica, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle

sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

12. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.
13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.
14. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti subregionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.
15. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 11

(Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti subregionali, escluse le aziende sanitarie e ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:
 - Entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
 - Entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
 - Entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.
3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.
4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.
5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.
6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.
7. I singoli enti sub regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.
8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

Art. 12

(Norme di contenimento della spesa per le società partecipate)

1. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, la Regione impronta la propria azione di socio all'obiettivo di conseguire o promuovere l'adesione alle disposizioni e alle misure ed azioni richiamate nel precedente articolo, da parte delle Società partecipate o interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Regione stessa. A tal fine la Giunta regionale adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure organizzative per il raggiungimento di tale obiettivo, tenendo conto delle caratteristiche, della quota posseduta e della specificità di ciascuna partecipazione regionale. I soggetti che a qualsiasi titolo sono stati nominati dalla Regione negli organi delle società partecipate hanno l'obbligo di attivarsi per dare attuazione alle misure adottate dalla Giunta e rispondono personalmente della loro mancata attuazione ed il mancato ed ingiustificato inadempimento costituisce giusta causa di revoca automatica anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile.

2. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione, non può, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, assumere oneri per perdite né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

Art. 13

(Ulteriori norme di contenimento della spesa)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dagli articoli precedenti si applicano le norme di contenimento e riduzione di cui all'articolo 6 del decreto legge 78/2010.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011 e successivi ed al miglioramento e salvaguardia degli equilibri di bilancio e della situazione finanziaria regionale complessiva.

TITOLO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

Art. 15

(Modifiche a leggi regionali in materia di cultura)

1. L'articolo 40, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato nella parte in cui menziona l'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
2. All'articolo 12, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013 nonché ai soggetti che svolgono attività teatrali in ambito regionale che abbiano ottenuto formale riconoscimento da parte dello Stato o della Regione» sono sostituite dalle parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti».
3. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 le parole «all'Università Mediterranea di Reggio Calabria» sono sostituite

dalle parole “al soggetto gestore”. Tutti gli atti adottati ai sensi della previgente normativa sono nulli.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.